



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DELLE ATTIVITÀ LEGALI E DEGLI AFFARI GENERALI  
SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO AA.GG. PROT. E CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

Decreto n. 680

### IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n. 16 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto del Rettore n. 132 del 5 marzo 2013;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTA** la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 19 giugno 2018, ha approvato il testo del Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTA** la nota Prot. n. 11273 del 16/05/2019 di trasmissione al MIUR del Regolamento Generale di Ateneo unitamente alle delibere dei competenti organi universitari per il prescritto controllo ministeriale di cui all' art. 6 legge 168/1989;
- CONSIDERATO** che è decorso il termine perentorio di 60 giorni, previsto dall'art. 6 comma 9 della precitata Legge 168/89, senza che siano state formulate osservazioni dal MIUR;
- VISTA** la proposta di schema del presente provvedimento, redatto dall'Ufficio Affari Generali nonché dal Settore Affari Generali in modo conforme alle disposizioni normative vigenti;

### DECRETA

#### Art. 1

È emanato il Regolamento Generale di Ateneo di Cassino, che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e abroga le precedenti disposizioni.

**Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e sarà pubblicato sulla pagina Web di Ateneo - Sezione Norme e Regolamenti.**

Cassino, **10 SET. 2019**

Il Responsabile del Settore  
Dott. Biagio Pasquarella

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Emilia Ruoppolo







**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE  
Regolamento Generale di Ateneo**

**TITOLO I – FINALITÀ**

**Art. I.1 - Finalità**

Il presente regolamento, adottato per le finalità e con le procedure previste dallo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata l'Ateneo, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo in attuazione del vigente Statuto.

**TITOLO II – NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI**

**Art. II.1 - Convocazione**

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo collegiale, il quale fissa la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno della seduta, fatte salve le successive integrazioni disposte per temi urgenti fino al giorno prima.
2. La convocazione può anche essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti dell'organo. In questo caso la richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, allegando la documentazione disponibile o chiedendo agli uffici di provvedervi. Gli argomenti così indicati sono iscritti all'ordine del giorno dell'Organo in una delle riunioni che ricorrono entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente può anche respingere la richiesta con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità dei componenti del Collegio.
3. La convocazione è trasmessa a ciascun componente almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica all'account istituzionale assegnato a ciascun membro dell'organo e, nel caso di esterni, ad un account da questi comunicato alla Segreteria dell'Organo in oggetto.
4. Per i casi di urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della seduta, mediante telegramma o posta elettronica con l'indicazione del luogo ove è disponibile la documentazione necessaria per le eventuali deliberazioni.

**Art. II.2 - Ordine del giorno**

1. La convocazione deve riportare, in maniera chiara, l'indicazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto da almeno un terzo dei componenti qualora la richiesta pervenga in tempo utile rispetto alla tempistica di convocazione della seduta alla quale si riferisce.
2. Le integrazioni dell'ordine del giorno devono essere comunicate ai componenti fino al giorno prima della data di svolgimento della seduta, corredate della pertinente documentazione.
3. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione. In apertura di seduta il Presidente può sottoporre all'organo proposte di inversione dell'ordine di





trattazione degli argomenti. A maggioranza assoluta dei presenti l'organo accoglie o respinge la richiesta.

4. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, contestualmente, giorno e ora di aggiornamento.

### **Art. II.3 - Documentazione della seduta**

1. Gli uffici competenti provvedono a trasmettere ai componenti dell'organo collegiale, utilizzando i recapiti di cui al precedente art. II.1, comma 3, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della seduta, salvo diversa prescrizione del regolamento di riferimento dell'organo collegiale, la documentazione necessaria per consentire di acquisire gli elementi di giudizio ai fini della trattazione.
2. Resta fermo il diritto di ciascun componente di accedere agli uffici competenti per prendere visione preventiva di tutta la documentazione pertinente.

### **Art. II.4 - Validità della seduta**

1. La seduta è regolarmente costituita quando tutti i componenti dell'organo sono stati validamente convocati.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto deliberativo, così come definita nei commi 6 e 7 dell'art. V.2 dello Statuto.
3. Alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Rettore Vicario e il Direttore Generale; quest'ultimo assume le funzioni di segretario. Alle sedute dei rimanenti organi dell'Ateneo possono partecipare esclusivamente i componenti, ad eccezione del personale di supporto al segretario e di quanto previsto al successivo comma 10 del presente articolo.
4. Non è ammessa la partecipazione per delega.
5. In sede di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza motivata da impegni collegati alla loro funzione e debitamente autorizzati o comunicati all'Ateneo, ove ciò risulti tecnicamente possibile senza costi aggiuntivi per l'Ateneo, i componenti dei predetti organi hanno diritto a partecipare per via telematica tramite videoconferenza alle sedute. La partecipazione in via telematica produce gli stessi effetti della partecipazione fisica alla seduta ed è sottoposta alla medesima regolamentazione.
6. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal vicario, ove nominato o designato dal Presidente, o da un componente appositamente delegato dal Presidente stesso.
7. Se non diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti interni degli organi, il Presidente comunica, all'inizio di ciascuna seduta, il soggetto a cui viene affidato il compito di segretario.
8. In apertura della seduta il Presidente verifica la presenza del numero legale che deve essere garantito per l'intera durata della seduta.
9. Le presenze vengono registrate nominativamente all'inizio di ciascuna seduta. Chi si allontana dalla seduta o vi entra dopo l'inizio è tenuto a comunicarlo al Presidente tramite il segretario che ne prende nota. L'entrata o l'uscita dopo che una proposta è stata messa in votazione non consente di partecipare al voto. Se il segretario constata, anche su richiesta di uno dei componenti, tramite le registrazioni delle entrate e delle uscite dei componenti dell'organo, il venire meno del numero legale, ne dà immediata comunicazione al Presidente. Le presenze e le assenze con l'orario d'inizio e di fine delle medesime vanno inserite nel verbale della seduta.





10. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti esterni, al fine di illustrare argomenti specifici. Nel caso in cui l'organo lo ritenga opportuno, esprimendo, a maggioranza assoluta dei presenti, voto favorevole in merito, il soggetto esterno potrà partecipare alla discussione sull'argomento per cui è stato invitato alla seduta.

#### **Art. II.5 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno**

1. Il Presidente o, su invito dello stesso, altro partecipante alla seduta dell'organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Durante la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno il Presidente, tenuto conto dell'andamento della stessa, può stabilire la chiusura delle iscrizioni a intervenire e un limite al tempo concesso per ogni intervento.
3. I componenti che intervengono nella discussione possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera e illustrarli nel corso dell'intervento stesso.
4. Ove possa ravvisarsi un conflitto tra l'interesse di un componente e l'interesse pubblico in discussione ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve allontanarsi dalla seduta prima della trattazione dello specifico argomento.
5. Ricorre sempre una causa d'incompatibilità assoluta, che impone al componente di lasciare la seduta prima della trattazione dello specifico argomento, quando una questione lo investe direttamente o riguarda il coniuge o parenti e affini sino al quarto grado.
6. Degli allontanamenti dalla seduta deve essere fatta menzione a verbale.

#### **Art. II.6 - Delibere**

1. La votazione avviene per voto palese mediante alzata di mano.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. L'organo può, ove consentito dalla legge e dallo Statuto, differire l'esecutività della deliberazione.
4. La questione "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) deve essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) può essere posta prima o durante la discussione di un argomento. Le questioni suddette devono subito essere sottoposte a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono disciplinati come segue:
  - a) la votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero testo;
  - b) i testi alternativi sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi del testo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti al testo medesimo;
  - c) quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti, in alternativa, il mantenimento del testo;
  - d) qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli additivi;
  - e) gli emendamenti a un emendamento sono votati prima di quello principale;
  - f) qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.





### **Art. II.7 Deliberazione telematica**

1. In caso di necessità o urgenza, il Presidente dell'organo può sottoporre ai componenti proposte di delibera per mezzo di posta elettronica sulle quali essi si esprimono mediante il medesimo mezzo entro il termine perentorio indicato nella proposta stessa.
2. La proposta deve essere formulata in maniera chiara e inequivocabile. Il messaggio di posta elettronica deve recare allegata la documentazione eventualmente necessaria a mettere i componenti nella condizione di formulare il proprio voto in maniera ponderata.
3. Il messaggio di posta elettronica inviato da ciascun componente deve chiaramente indicare l'espressione di voto (favorevole, contrario, astenuto). Il componente può brevemente motivare la propria espressione di voto.
4. La mancata risposta nel termine indicato nella proposta equivale ad astensione.
5. Scaduto il termine indicato nella proposta, il Presidente da conto ai componenti per posta elettronica dell'esito della votazione.
6. Qualora la votazione telematica abbia prodotto esito favorevole, la delibera risulta immediatamente esecutiva. Il relativo verbale viene comunque portato a ratifica nella prima seduta utile successiva.

### **Art. II.8 - Verbalizzazione**

1. Per ciascuna seduta dell'organo deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare:
  - a) il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo della seduta;
  - b) l'ordine del giorno;
  - c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con la distinzione tra giustificati e non giustificati;
  - d) l'indicazione del Presidente della seduta;
  - e) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
  - f) i termini essenziali della discussione;
  - g) l'indicazione del numero dei contrari e degli astenuti in sede di deliberazione, e in aggiunta, ove richiesto dagli interessati, del proprio nominativo tra i contrari o gli astenuti;
  - h) la firma o la sigla del Presidente e del segretario su ogni pagina, tranne che per quella finale sulla quale essi appongono la propria firma per esteso.
3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo sottoscritto al segretario nel corso della seduta.
4. Il verbale viene approvato nella seduta successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
5. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.
6. Delle deliberazioni viene data pubblicità mediante pubblicazione sul portale dell'Ateneo nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
7. Un sunto delle deliberazioni assunte deve essere inviato, a cura del Segretario dell'organo, agli organi dell'Ateneo preposti o interessati alla loro implementazione.

### **Art. II.9 – Il Direttore Generale**

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. II.6 dello Statuto, il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali almeno quinquennali svolte negli ultimi dieci anni.





**Art. II.10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. II.7 dello Statuto, tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi compreso il Presidente, hanno la possibilità di partecipare per via telematica alle sedute. La partecipazione per via telematica produce gli stessi effetti della partecipazione fisica ed è sottoposta alla medesima regolamentazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti predisporrà un proprio regolamento in fase di insediamento.

**Art. II.11 – Nucleo di Valutazione di Ateneo**

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. II.5 dello Statuto, tutti i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ivi compreso il Presidente, hanno la possibilità di partecipare per via telematica alle sedute. La partecipazione per via telematica produce gli stessi effetti della partecipazione fisica ed è sottoposta alla medesima regolamentazione.
2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo predisporrà un proprio regolamento in fase di insediamento.

**Art. II.12 – Comitato per la promozione dello sport**

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. III.5 dello Statuto, il Comitato per la promozione dello sport formula un regolamento per il proprio funzionamento da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO III – COMMISSIONI PARITETICHE E CENTRI DI SERVIZIO**

**Art. III.1 - Commissioni paritetiche**

1. Presso ciascun dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità alle norme di legge e allo Statuto.
2. Il numero totale di componenti di ciascuna Commissione è fissato dal regolamento del dipartimento. In ogni caso tale numero deve essere non inferiore a quattro e non superiore al doppio del numero di corsi di studio incardinati presso il dipartimento.
3. I componenti di ciascuna commissione paritetica sono così individuati:
  - a) i docenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti al dipartimento. L'elettorato passivo è costituito dai docenti e dai ricercatori RTI e RTD-b afferenti al dipartimento. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente;
  - b) gli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio incardinati presso il dipartimento. Gli studenti eletti devono essere iscritti a corsi di studio diversi. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. I componenti eleggono al loro interno un Presidente, scelto fra la componente docente, al quale spettano le funzioni di cui al Titolo II.
5. Le commissioni paritetiche inviano entro il 31 dicembre di ogni anno, o entro l'eventuale diversa scadenza prevista dalla normativa vigente, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione per proporre linee di azioni per il miglioramento della qualità delle strutture didattiche, anche alla luce del monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Art. III.2 - Centri di servizio**





1. L'Ateneo può istituire centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e d'interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione.
2. I centri sono istituiti con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico.
3. La delibera istitutiva del centro deve indicare gli spazi, l'organico di personale tecnico e amministrativo e le dotazioni che gli vengono assegnate, fermo restando che il centro non ha autonomia finanziaria.
4. I centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore.
5. Le funzioni del centro, la composizione e le modalità di designazione degli organi preposti alla sua gestione, gli obblighi in materia amministrativa e contabile sono definiti nel regolamento del centro, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

## **TITOLO IV – NORME ELETTORALI COMUNI**

### **Art. IV.1 - Indizione delle elezioni**

1. L'organo competente a indire le elezioni dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette e deve essere reso pubblico sull'albo e sul sito web dell'Ateneo e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.

### **Art. IV.2 - Elettorato attivo e passivo**

1. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni d'incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
3. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.

### **Art. IV.3 - Lista degli elettori**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'amministrazione e pubblicate sull'albo e sul sito web dell'Ateneo almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.
2. Coloro che ritengano di aver diritto al voto ma risultino esclusi dalle liste possono ricorrere entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse alla commissione elettorale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

### **Art. IV.4 - Incompatibilità**

1. Il decreto che fissa la convocazione del corpo elettorale precisa quale sia il regime compatibile con la carica della cui elezione si tratta e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi, al momento della presentazione della stessa o dell'eventuale elezione, in regime d'incompatibilità.

### **Art. IV.5 - Commissione elettorale**





1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente a emanarlo provvede alla costituzione di una commissione elettorale che ha il compito di organizzare e assicurare la regolarità di tutte le operazioni elettorali.
2. La commissione elettorale è composta da non meno di tre e non più di cinque componenti rappresentativi dell'intero corpo elettorale ed è presieduta, di norma, da un professore di prima fascia.
3. Il segretario della commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante della procedura, è scelto dal Presidente tra i componenti della commissione, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o dallo Statuto.

#### **Art. IV.6 - Seggi elettorali**

1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente a emanarlo provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio per ciascuna delle categorie.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, designato dal Presidente.
3. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. IV.7 - Propaganda elettorale**

4. Nel periodo che va dalla pubblicazione del decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale e fino ai due giorni antecedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Ateneo riserva appositi spazi per la propaganda elettorale e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale i luoghi necessari per lo svolgimento di eventuali assemblee.
5. Nel giorno antecedente quello delle votazioni e nel giorno in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
6. La regolamentazione della propaganda elettorale e la relativa concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge, sono di competenza della commissione elettorale.

#### **Art. IV.8 - Svolgimento e orario delle elezioni**

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un'unica giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
2. Gli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali sono fissati dal decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque a esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultino iscritti. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazioni ed eventuale ballottaggio, ciò deve avvenire in date diverse.
4. L'Ateneo potrà avvalersi della collaborazione della forza pubblica per la sorveglianza dei seggi durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto che di scrutinio.

#### **Art. IV.9 - Operazioni di voto**

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Gli estremi del documento devono essere annotati dal Presidente o da uno dei componenti del seggio nell'apposita colonna





d'identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale. In mancanza di un idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne può attestare l'identità con apposita dichiarazione apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

2. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il voto viene espresso con l'indicazione sulla scheda del cognome del candidato. In caso di omonimia è necessario indicare anche il nome del candidato prescelto.
4. Nel caso si tratti di votazione per liste il voto viene espresso apponendo in modo inequivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza con il riportare nell'apposito spazio contenuto nella scheda il cognome e il nome del candidato oppure il numero d'ordine nel quale il candidato votato appare nella rispettiva lista.
5. Espresso il voto, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in un'apposita urna elettorale.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata da un medico appartenente a una struttura sanitaria pubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
8. Ove la considerazione degli aspetti di natura organizzativa legati alla complessità burocratica della specifica elezione ne evidenzia il vantaggio rispetto alla procedura ordinaria, è incoraggiato l'uso di un supporto informatico alla conduzione delle operazioni di voto. In tal caso, quanto previsto nei commi dal 2 al 6 del corrente articolo con riferimento a quanto connesso all'uso di una scheda cartacea è trasposto all'uso di una sua versione immateriale. Il dettaglio di detta trasposizione è oggetto di un apposito regolamento da legarsi allo specifico strumento informatico che sarà adottato.

#### **Art. IV.10 - Operazioni di scrutinio**

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio, ovvero arrechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
3. Sono altresì nulle le schede che contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto.
4. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede a inviare tutto il materiale alla commissione elettorale.





5. Nel caso di adozione di uno strumento informatico per il supporto delle operazioni di voto, di cui al comma 8 del precedente articolo, quanto previsto nei commi dal 1 al 5 del corrente articolo con riferimento a quanto connesso all'uso di una scheda cartacea è trasposto all'uso di una sua versione immateriale. Il dettaglio di detta trasposizione è oggetto di un apposito regolamento da legarsi allo specifico strumento informatico che sarà adottato.

#### **Art. IV.11 - Collazione dei voti**

1. La commissione elettorale, ove non sia diversamente disposto da norme di legge, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. La commissione, ove non sia diversamente disposto da norme di legge, provvede entro cinque giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente sull'albo e sul sito web dell'Ateneo e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
3. Avverso le decisioni della commissione elettorale ogni elettore, con riferimento all'elezione a cui abbia partecipato, può proporre ricorso entro dieci giorni alla commissione stessa, la quale decide entro i successivi dieci giorni. Avverso la pronuncia della commissione elettorale può essere proposto ricorso entro dieci giorni al Senato Accademico, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

#### **Art. IV.12 - Proclamazione degli eletti**

1. Trascorso il termine di cui al comma 3 primo periodo dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione su questi ultimi, l'organo competente a indire le elezioni procede alla proclamazione degli eletti con apposito decreto e ne dispone la pubblicazione mediante affissione sull'albo e sul sito web dell'Ateneo e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
2. Salvo che nelle ipotesi di votazione per liste, sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge, alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
  - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
  - b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza;
  - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
  - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
  - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
  - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
  - g) a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

#### **Art. IV.13 - Elezioni suppletive**





1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto dai regolamenti di riferimento degli organi, occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dall'anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. Per quanto riguarda le elezioni delle componenti studentesche, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalle liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procede a norma del precedente comma 2.
4. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo al quale sono stati chiamati a partecipare.

## **TITOLO V - NORME ELETTORALI SPECIFICHE**

### **Art. V.1 - Elezione del Rettore**

1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dall'art. II.2 dello Statuto.
2. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Rettore e stabilisce il calendario delle votazioni, che devono concludersi almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato stesso.
3. Il Senato Accademico designa la commissione elettorale che è costituita da un professore di prima fascia, con funzione di Presidente, e da due professori di ruolo. Il Presidente sceglie il segretario tra i componenti della commissione. È compito della commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto.
4. Le candidature devono essere presentate non oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno venti componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una candidatura. La lista dei candidati è resa nota mediante deposito presso il rettorato.
5. Dovendo essere ponderato il voto espresso dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4 - lettere b), c) - dell'art. II.2 dello Statuto, la votazione di tali componenti avviene in urne diverse.

### **Art. V.2 - Elezione del Senato Accademico**

1. Le modalità generali relative all'elezione dei componenti del Senato Accademico diversi dal Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dall'art. II.3 dello Statuto.
2. Nel quarto mese antecedente la scadenza del Senato Accademico in carica, il Rettore indice le elezioni e fissa la data delle votazioni, che si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
3. Il Rettore, con proprio decreto, nomina la commissione elettorale che è costituita da un professore di prima fascia, con funzione di Presidente, e da due professori di ruolo. Il





Presidente sceglie il segretario tra i componenti della commissione. È compito della commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto.

4. Le candidature devono essere presentate non oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno venti componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una candidatura. La lista dei candidati è resa nota mediante deposito presso il rettorato.
5. Per quanto riguarda la componente di cui all'art. II.3, comma 2 lettera b) dello Statuto, le votazioni hanno luogo per singolo Dipartimento, in apposita urna, con apposita scheda; ciascun elettore può esprimere una preferenza per uno qualsiasi dei candidati presentatisi in Ateneo. Ciascun voto valido espresso nel singolo Dipartimento viene pesato sulla base di un fattore determinato dal rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nel singolo dipartimento e il numero totale degli aventi diritto al voto in Ateneo.
6. Ai fini del computo della durata, i mandati decorrono dalla data di emanazione del decreto di nomina.
7. Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più rappresentanti, si dimettano o cessino dai ruoli dell'Ateneo sono indette elezioni suppletive. Tali elezioni si svolgono con le identiche modalità sopradescritte. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, le corrispondenti posizioni restano vacanti.

#### **Art. V.3 - Elezione del Consiglio di Amministrazione.**

1. Le modalità generali relative all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dall'art. II.4 dello Statuto.
2. Nel quarto mese antecedente la scadenza del mandato, il Rettore indice le elezioni e fissa la data delle votazioni, che si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
3. Il Rettore, con proprio decreto, nomina la commissione elettorale che è composta da un professore di prima fascia, con funzione di Presidente, e da due professori di ruolo. Il Presidente sceglie il segretario tra i componenti della commissione. È compito della commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto.
4. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione devono essere presentate non oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno venti componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una candidatura. La lista dei candidati è resa nota mediante deposito presso il rettorato.
5. Ai fini del computo della durata, i mandati decorrono dalla data di emanazione del decreto di nomina.

#### **Art. V.4 - Elezione dei Direttori di dipartimento**

1. Le modalità generali relative all'elezione dei Direttori di dipartimento e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dall'art. IV.1.12 dello Statuto.





2. Nel quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori ordinari del dipartimento indice le elezioni e stabilisce la data delle votazioni, che devono concludersi almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato stesso.
3. Il Decano nomina una commissione elettorale, costituita da almeno tre componenti, presieduta dal Decano stesso, con il compito di raccogliere le candidature, organizzare i seggi, sovrintendere alle operazioni di voto e vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate non oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno cinque componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una candidatura. La lista dei candidati è resa nota mediante affissione all'albo del dipartimento.

**Art. V.5 – Clausola di salvaguardia**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, trovano applicazione, qualora compatibili, le disposizioni di cui al titolo precedente.

**TITOLO VI - AUTONOMIA REGOLAMENTARE**

**Art. VI.1 - Regolamenti previsti dallo Statuto**

1. Ogni organo dell'Ateneo è dotato di autonomia regolamentare che deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, del presente regolamento, del Regolamento di contabilità e finanza e del Regolamento Didattico d'Ateneo.

**TITOLO VII – EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.**

**Art. VII.1 - Emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.